Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PARERE su Deliberazione di Giunta n. 622 del 14/12/2018 recante:
"L.R. 28/2010 - Norme in materia dello sport nella Regione Calabria e s.m. e i. - Approvazione proposta Piano triennale degli interventi 2018-2020"
relatore: M. MIRABELLO

DATI DELL'ITER	
NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	18/12/2018
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	18/12/2018
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	
PARERE PREVISTO	III Comm.
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 21/12/2018

Testo del Provvedimento

D.G.R. 14 dicembre 2018, n. 622 - Parere n. 44/10 pag. 3

L. R. 28/2010 - Norme in materia di Sport nella Regione Calabria e s.m.e.i. - Approvazione Proposta Piano triennale degli interventi 2018-2020

Normativa citata

L. R. Calabria 22 novembre 2010, n. 28 pag. 14

Norme in materia di sport nella Regione Calabria

D.P.G.R. Calabria 29 marzo 2018, n. 20 pag. 31

Nomina componenti Commissione Regionale per lo sport ex art. 9, L.R. 28/2010 e s.m.i.

Regolamento Regione Calabria 29 dicembre 2011, n. 8 pag. 34

Regolamento regionale relativo alla L.R. n. 28 del 22/11/2010

PARERE

N.ro 44/10^

3^ COMM. CONSILIARE

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 6221 **della seduta del** 14 DIC. 2018.

Oggetto: L.R. 28/2010 recante Norme in materia della Sport nella Regione Calabria e.s.m.e.i. Approvazione Proposta Piano triennale degli interventi 2018-2020 "

Presidente o Assessore/i Proponente/i: IL PRESIDENTE

Relatore (se diverso dal proponente):

Dirigente/i Generale/i: D.ssa Sonia Tallarico

IL DIRIGENTE GENERALE
Dott.ssa Sonia TALLARICO

			Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Francesco RUSSO	Vice Presidente		X
3	Maria Francesca CORIGLIANO	Componente	X	
4	Mariateresa FRAGOMENI	Componente	X	
5	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
6	Antonietta RIZZO	Componente	X	
7	Savina Angela Antonietta ROBBE	Componente	X	
8	Francesco ROSSI	Componente		X

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegato.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.
Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
_____ *timbro e firma* _____
IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
(Dott. Filippo De Carlo)

Consiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALE
Prot. n. 49785 del 18.12.2018
Classificazione 01 15 01

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 22 novembre 2010 recante "Norme in materia di Sport nella Regione Calabria"e s.m.e .i.

VISTO il relativo regolamento di attuazione n. 8 del 29.12.2011;

VISTO in particolare l'art.5 che prevede che la Regione Calabria adotti il Piano triennale degli interventi da realizzare sull'intero territorio regionale, previo parere della competente commissione consiliare;

RITENUTO di dover approvare l'allegata proposta di piano triennale 2018-2020, parte integrante e sostanziale del presente atto, che definisce gli obiettivi, le modalità di intervento e le priorità tra le diverse tipologie degli interventi in materia di Sport, deliberata all'unanimità in data 4.12. 2018 dalla Commissione regionale per lo Sport nominata con DPGR n. 20 del 29 marzo 2018 ;

DATO ATTO che l'allegata proposta del Piano triennale 2018-2010 degli interventi di cui alla legge regionale n. 28/2010, dovrà essere trasmessa alla competente commissione consiliare per il rilascio del prescritto parere;

PRESO ATTO

- che il Dirigente Generale del Dipartimento Istruzione ed Attività Culturali attesta che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;

- che il Dirigente Generale del Dipartimento Istruzione ed Attività culturali , proponente ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;

- che, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47, il Dirigente Generale del Dipartimento Istruzione ed Attività culturali, attesta che al presente provvedimento si farà fronte sul capitolo U5202011101 per Euro 410.000,00 bilancio 2018, per euro 350.000,00 bilancio 2019 e per 250.000,00 bilancio 2020;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta Regionale On. Gerardo Mario Oliverio a voti unanimi,

DELIBERA

per quanto in premessa indicato, che costituisce parte e sostanziale del presente atto,

1. **di approvare** l'allegata proposta di piano triennale 2018-2010, deliberata all'unanimità in data 4.12.2018 dalla Commissione regionale per lo Sport nominata con DPGR n. 20 del 29 marzo 2018, parte integrante e sostanziale del presente atto, che definisce gli obiettivi, le modalità di intervento e le priorità tra le diverse tipologie degli interventi in materia di Sport nella Regione Calabria, ai sensi della L.R. 28/2010 e s.m.e.i., ;

2. **di rinviare** a successivo atto deliberativo l'approvazione del programma esecutivo annuale 2018 degli interventi con la relativa ripartizione delle risorse finanziarie;

3. di trasmettere la presente delibera con il relativo allegato alla competente commissione consiliare per il rilascio del prescritto parere, a cura del competente settore del Segretariato Generale;

4. di disporre la pubblicazione in formato aperto sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni del D.lgs 30 giugno 2003 n. 196 a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

IL SEGRETARIO GENERALE **IL PRESIDENTE**

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Il verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 18 DIC. 2019 al Dipartimento interessato ☒ al Consiglio Regionale ☒

L'impiegato addetto

Allegato alla deliberazione
n. 622 del 14 DIC. 2018

LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 2010 N. 28 RECANTE NORME IN MATERIA DI SPORT NELLA REGIONE CALABRIA

PIANO TRIENNALE DI INTERVENTO 2018- 2020

La Regione Calabria riconosce la funzione sociale delle attività sportive e ricreative, promuovendole e valorizzandole attraverso iniziative, strutture e servizi, mediante la collaborazione con soggetti pubblici e privati al fine di garantire la più ampia partecipazione dei cittadini alla pratica sportiva,ed alle attività fisico-motorie.
Lo sport favorisce la crescita armoniosa ed equilibrata della persona, aiutandola a migliorare in vari aspetti legati alle condizioni psico-fisiche, cognitive e relazionali e favorisce l'acquisizione di atteggiamenti e comportamenti sani anche in opposizione agli aspetti più negativi della società moderna (violenza , bullismo, dipendenza da sostanze pericolose quali fumo, alcol e droghe ...).

Il piano regionale triennale per lo Sviluppo dello Sport 2018/2020 rappresenta lo strumento di pianificazione, previsto all'art . 5 della L.R. n. 28/2010, per indirizzare e razionalizzare l'insieme delle iniziative in coerenza con le finalità e gli obiettivi della legge.

La Regione intende fornire impulso per una nuova cultura della pratica sportiva nella consapevolezza che lo sport e le attività motorio-ricreative in genere hanno un valore di trasversalità e di connessione con i molteplici aspetti della vita quotidiana di tutti i cittadini, quali strumenti fondamentali per la formazione e la salute della persona, per il miglioramento degli stili di vita individuali e collettiva

Inoltre, i grandi eventi sportivi costituiscono una componente di notevole importanza anche nell'ambito dell'offerta turistica del territorio, le manifestazioni sportive di rilevante interesse promozionale, turistico, culturale e ambientale che si svolgono nel territorio regionale fanno da volano all'immagine della Regione Calabria e favoriscono la promozione del territorio e rafforzano la capacità attrattiva della Regione e possono rappresentare un'occasione di sviluppo per il territori calabrese con significative ricadute sull'economia turistica.

Il Documento di programmazione individua le aree tematiche di intervento e le azioni regionali di promozione, sostegno e diffusione della pratica sportiva nonché i settori e gli ambiti di realizzazione delle attività.
Il Programma 2018/2020 fornisce, inoltre, indicazioni operative finalizzate a coordinare e rendere più efficace l'azione dei soggetti impegnati nel mondo dello sport calabrese, attraverso l'ottimizzazione e l'integrazione delle risorse economiche in una logica di sostegno.

Dipartimento Turismo e Beni Culturali, Istruzione, Cultura

Dipartimento Turismo e Beni Culturali, Istruzione, Cultura

OBIETTIVI

Gli interventi che saranno attivati si prefiggono di raggiungere dei benefici per la collettività e per lo sviluppo del turismo sportivo attraverso i seguenti obiettivi specifici:

a. riqualificazione dell'impiantistica sportiva, art. 13 della L.R. n. 28/2010;
b. promozione delle attività sportive dilettantistica, art. 14 della L.R. n. 28/2010;
c. promozione delle manifestazioni e dei grandi eventi sportivi come leva di marketing territoriale e di sviluppo del turismo sportivo, art. 15 della L.R. n. 28/2010;
d. progetti nazionali e territoriali per la promozione dell'attività sportiva giovanile, volta alla prevenzione e tutela della salute attraverso progetti nazionali di cui all' art. 15 della L.R. n. 28/2010

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

Per il raggiungimento degli obiettivi sopra delineati, compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate, si individuano i seguenti interventi:

a. migliorare e qualificare gli **"Impianti Sportivi"** mediante art. 13 della L.R. n. 28/2010:

b. incentivare l'**"Attività Sportiva Dilettantistica"** ai sensi dell' 14 della L.R. n. 28/2010 per favorire i corretti stili di vita e migliorare la qualità della vita , il benessere fisico, psichico e sociale delle persone e sostenere le eccellenze sportive regionali;

c. incentivare lo sviluppo delle **"Attività Sportive in favore delle persone disabili"**, considerando la pratica delle stesse un servizio sociale ed un elemento basilare di formazione psicofisica ;

d. sostenere ai sensi dell'art. 15, comma 1, della L.R. n. 28/2010 due misure di eventi sportivi sul territorio e più specificatamente:

- l'organizzazione di **Manifestazioni sportive** di particolare rilievo, a carattere agonistico / promozionale, svolte nel territorio calabrese, tese a favorire l'aggregazione, l'incentivazione alla pratica sportiva, l'attrattività sportivo-turistica;
- l'organizzazione di **Grandi Eventi Sportivi**, caratterizzati da elevata qualità sportiva ed organizzativa, eccezionalità e non ricorrenza continuativa del loro svolgimento, complessità preparatoria, che contribuiscono ad incrementare lo sport ad alto potenziale di visibilità a livelli internazionali e/o nazionali, in virtù della loro rilevanza, dell'ampia partecipazione di atleti, tecnici, pubblico, della conseguente attenzione che agli stessi è dedicata dai media e dall'impatto turistico, capacità di assicurare potenziali benefici e ricadute positive per il territorio calabrese, nonché quale opportunità di promozione turistica e di sviluppo **economico sul territorio** in termini di promozione delle imprese/aziende calabresi.

Dipartimento Turismo e Beni Culturali, Istruzione, Cultura

Dipartimento Turismo e Beni Culturali, Istruzione, Cultura

e. sostenere **"Progetti"** finalizzati:
   - alla promozione e diffusione dell'attività motoria rivolta a tutte le fasce di popolazione;
   - progetti nazionali per la promozione dell'attività sportiva giovanile, volta alla prevenzione e tutela della salute .

La partecipazione di squadre a Campionati Sportivi Nazionali, organizzati dalle Federazioni Sportive, rappresentano un'importante promozione turistica itinerante, dell'immagine della Regione Calabria, su tutto il territorio nazionale con conseguente presenza anche in Calabria di squadre provenienti, periodicamente, da altre Regioni d'Italia con conseguenti benefici e ricadute economiche sull'intero territorio regionale.

Relativamente al punto a) migliorare e qualificare gli impianti sportivi è necessario evidenziare che il Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici ha pubblicato nel mese di maggio un avviso pubblico finalizzato alla concessione di contributi regionali per realizzazione e riqualificazione di Impianti Sportivi con una dotazione finanziaria pari a 32 milioni di euro .

I soggetti interessati sono gli Enti pubblici (Comuni, Province, Città Metropolitana, Unioni e/o Associazioni di Comuni, Università, Istituti penitenziari), le Società a totale partecipazione pubblica affidatarie della gestione degli impianti sportivi da parte degli enti pubblici proprietari e ad uso pubblico, gli Enti di promozione sportiva, le Federazioni sportive, le Associazioni benemerite sportive, le Società e associazioni sportive dilettantistiche e altri soggetti riconosciuti dal CONI e/o dal Comitato italiano paraolimpico, in qualità di gestori/concessionari di impianti sportivi di proprietà pubblica e ad uso pubblico.

Gli interventi riguardano :

a) adeguamento sismico o demolizione e ricostruzione di impianti esistenti;
b) adeguamento degli impianti sportivi esistenti agli standard di sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche;
c) adeguamento impiantistico per l'eliminazione di rischi, per l'ottenimento della certificazione di agibilità dell'impianto ed ai fini dell'adeguamento alla normativa antincendio;
d) riqualificazione funzionale e potenziamento degli impianti sportivi esistenti, per migliorarne l'utilizzazione;
e) completamento o ampliamento di impianti esistenti;
f) efficientamento energetico; g) Realizzazione di nuovi impianti sportivi nei territori in cui ne viene verificata l'insufficienza sulla base dell'ultimo censimento CONI.

Pertanto, considerate l'esiguità delle risorse a disposizione, nel triennio 2018/2020 sarà data priorità alle altre tipologie di intervento previste dalla legge regionale 28/2010

Dipartimento Turismo e Beni Culturali, Istruzione, Cultura

Dipartimento Turismo e Beni Culturali, Istruzione, Cultura

SOGGETTI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI

Possono accedere ai i contributi di cui agli artt.14 e 15 della L.R. 28/2010 :**le società sportive dilettantistiche** affiliate alle FSN, DSA, EPS e Federazioni sportive Paraolimpiche , organizzazioni promozionali paraolimpiche e Discipline sportive, **associazioni Paraolimpiche** con sede legali in calabria ed iscritte al Coni e alla sezione parallela CIP dello stesso registro che partecipano a campionati internazionali, nazionali interregionali e regionali , nonché **i comitati periferici calabresi** del CONI delle FSN , DSA, EPS, e i **comitati calabresi delle organizzazioni promozionali paraolimpiche** e discipline sportive associate paraolimpiche .

PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Le procedure di attuazione, nonché i requisiti di accesso, i criteri e le modalità di concessione, erogazione e revoca dei contributi, dei finanziamenti sono quelli previsti dalle Norme di riferimento nel Regolamento di attuazione 8/2011, specificati nei piani annuali di riferimento .

RISORSE FINANZIARIE

L'esecuzione del Piano triennale per lo Sviluppo dello Sport 2018/2020 graverà sul capitolo U5202011101 per Euro 410.000,00 bilancio 2018, per euro 350.000,00 bilancio 2019 e per 250.000,00 bilancio 2020.

Dipartimento Turismo e Beni Culturali, Istruzione, Cultura

Dipartimento Turismo e Beni Culturali, Istruzione, Cultura

Legge regionale 22 novembre 2010, n. 28

Norme in materia di sport nella Regione Calabria

(BUR n. 21 del 16 novembre 2010, supplemento straordinario n. 2 del 30 novembre 2010)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle ll.rr. 11 aprile 2012, n. 11 e 22 giugno 2018, n. 20)

(Il Governo con delibera del C.d.M. del 21 gennaio 2011, ha deciso di impugnare l'articolo 3, comma 1, lettera m); l'articolo 11, commi 5, 6 e 7) e l'articolo 17, comma 1, lettere a) e b). La Corte costituzionale con sentenza n. 230 del 2011 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei predetti articoli)

TITOLO I
FINALITÀ-OBIETIIVI-FUNZIONI

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Calabria riconosce la funzione sociale delle attività sportive e ricreative, promuovendole e valorizzandole attraverso iniziative, strutture e servizi, mediante la collaborazione con soggetti pubblici e privati.

2. A tal fine la Regione Calabria:

a) promuove lo sport come strumento essenziale per il miglioramento dello stile dì vita, nonché come elemento fondamentale per la formazione dei soggetti e per il benessere individuale e collettivo;

b) sostiene la diffusione della cultura della pratica dello sport, delle attività fisico-motorie e del tempo libero, al fine di rendere l'attività sportiva accessibile a tutti, nel rispetto delle aspirazioni e delle capacità di ciascuno, pur nella diversità delle pratiche agonistiche o amatoriali;

c) persegue l'equilibrata distribuzione e la congruità degli impianti sportivi e degli spazi aperti, al fine di garantire a ciascuno la possibilità di partecipare ad attività fisico-motorie in un ambiente sicuro e sano, privilegiando la formazione di base dei bambini sia in età pre-scolare che scolare, nonché la pratica sportiva degli adolescenti, dei giovani, delle persone diversamente abili, degli adulti e degli anziani;

d) sostiene le realtà regionali dello sport dilettantistico che raggiungono risultati a livello nazionale ed internazionale contribuendo a promuovere l'immagine della Regione in Italia e nel mondo;

e) promuove e finanzia eventi sportivi, da realizzarsi nella regione, che siano inseriti in un circuito internazionale, agonistico, che incidano sull'immagine positiva e determinino ricadute economiche per la Calabria;

f) promuove la pratica sportiva nel rispetto dell'ambiente, incentivando le strategie d'intervento a minore impatto ambientale e implementando il livello di sicurezza;

g) riconosce l'importanza dello sport per la tutela della salute e la prevenzione di malattie e di disturbi psico/fisici;

h) favorisce lo sviluppo di politiche sportive tese a combattere il disagio giovanile e le dipendenze;

i) promuove la pratica sportiva nelle scuole calabresi di ogni ordine e grado.

Art. 2
(Obiettivi)

1. La Regione, in coerenza con le finalità indicate nell'articolo 1, per il benessere dei cittadini, promuove:

a) la realizzazione di infrastrutture, impianti e servizi sportivi pubblici e privati, favorendo la riqualificazione delle strutture già esistenti;

b) la predisposizione di un regolamento, approvato con deliberazione della Giunta regionale, nel quale si definiscono gli *standard* strutturali e di gestione per lo svolgimento delle pratiche sportive, agonistiche e non;

c) il sostegno alle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate e iscritte nel Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche del CONI, che svolgono attività sportiva organizzata da Federazioni sportive, DSA, EPS ed a quelle inserite nella sezione parallela, riservata al CIP, che svolgono attività sportiva organizzata dalle Federazioni Sportive Paralimpiche, Organizzazioni Paralimpiche e Discipline Sportive Associate Paralimpiche;

d) la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale dei dirigenti, dei tecnici e degli operatori sportivi, finalizzata all'ottimizzazione delle attività sportive e della tutela della sicurezza e della salute dei praticanti lo sport;

e) le attività sportive in ambito pre-scolastico e scolastico, organizzate dal Ministero della pubblica istruzione e dal CONI, con la collaborazione delle FSN, OSA, EPS, dal CIP con la collaborazione delle FF.SS.PP. e OO.PP. Paralimpiche e D.S.A. Paralimpiche, in collaborazione con le istituzioni scolastiche pubbliche e utilizzando i locali e le attrezzature anche in orario extrascolastico, con specifici programmi di pratica sportiva;

f) le iniziative curate dall'Ufficio scolastico regionale - Coordinamento attività motorie fisico sportive, anche relative all'associazionismo sportivo scolastico;

g) il miglioramento degli *standard* qualitativi delle attività delle federazioni sportive, delle associazioni sportive dilettantistiche, degli enti di promozione sportiva, delle società e dei circoli senza scopo di lucro;

h) interventi volti a realizzare gli obiettivi delle politiche sociali integrate, e, in particolare, il recupero e la rieducazione dei disabili, la prevenzione delle malattie e delle dipendenze, la tutela della salute mentale e la rieducazione dei detenuti;

i) l'utilizzo delle strutture regionali, ovvero di quelle messe a disposizione dagli enti locali, dal CONI, dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva, dal CIP, dalle FF.SS.PP., dalle OO.PP. Paralimpiche e dalle D.S.A. Paralimpiche, dalle società ed associazioni sportive senza fine di lucro, da altri soggetti promotori di eventi

particolari se costituiti in associazione temporanea, dalle Università e dalle istituzioni scolastiche;

j) la tutela e il sostegno degli atleti calabresi di livello internazionale e nazionale, che danno lustro e prestigio allo sport calabrese.

Art. 3*
(Compiti della Regione)

1. La Regione svolge le seguenti funzioni in materia di sviluppo dello sport:

a) adotta, sentito il parere vincolante della competente Commissione consiliare, il piano regionale triennale degli interventi in materia di sport, per la determinazione degli obiettivi da perseguire, nonché gli indirizzi, i criteri e le metodologie d'intervento;

b) realizza gli interventi previsti dal piano triennale regionale e ne verifica la compatibilità con i piani annuali provinciali degli interventi;

c) verifica il perseguimento degli obiettivi fissati dal piano settoriale regionale, anche mediante la rilevazione e l'elaborazione dei dati relativi allo sviluppo delle strutture sportive;

d) elabora e coordina l'attuazione dei programmi di intervento previsti dall'Unione europea (UE) o da leggi statali;

e) elabora i programmi straordinari d'intervento per l'impiantistica sportiva, laddove ne ricorrono i presupposti;

f) agevola l'accesso al credito, con riferimento ai protocolli d'intesa Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI) - CONI e Unione Province d'Italia (UPI) - CONI e ANCI - CIP e UPI - CIP, mediante la stipula di convenzioni con istituti di credito, per l'acquisto, l'adeguamento o la realizzazione e la gestione degli impianti, spazi e attrezzature sportive e per la ricerca scientifica;

g) sostiene manifestazioni ed attività sportive di rilevanza regionale, nazionale ed internazionale che si svolgono sul territorio regionale anche dì natura dilettantistica;

h) organizza mostre, convegni e manifestazioni sui temi dello sport e della medicina sportiva;

i) partecipa a manifestazioni ricorrenti di rilievo internazionale o nazionale, che si svolgono nel territorio regionale;

j) acquisisce dati, anche ai fini di un monitoraggio del sistema sportivo regionale;

k) attiva studi, indagini e ricerche sulle problematiche inerenti il settore dello sport, con eventuale pubblicazione e-divulgazione dei risultati, costituzione di banche dati e reti informative;

l) sostiene forme di sperimentazione di soluzioni innovative;

***La Corte costituzionale con sentenza n. 230 del 2011 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lett. m).**

m) istituisce presso il competente Dipartimento della Giunta regionale gli albi relativi alle figure professionali operanti in ambito sportivo;

n) sostiene le realtà regionali dello sport dilettantistico che contribuiscono alla diffusione della pratica sportiva e nel contempo promuovono l'immagine della Regione in Italia e nel mondo *attraverso convegni, stages tecnici, seminari gala sportivi*[1];

o) determina i criteri per la cooperazione tra gli enti locali per la realizzazione e gestione delle strutture sportive;

p) promuove, programma e determina gli obiettivi e i criteri dell'attività di formazione ed aggiornamento degli operatori dello sport, avvalendosi degli istituti universitari, della scuola, delle federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dalle Federazioni Sportive Paralimpiche e Organizzazioni promozionali riconosciute dal CIP.

2. La Regione, nel perseguire le finalità di cui all'articolo 1, assicura il necessario raccordo con le politiche occupazionali e di promozione turistica.

Art. 4
(Piano regionale di intervento)

1. La Regione, attraverso la previsione in bilancio di appositi fondi, sostiene gli investimenti nel settore sportivo e fa fronte ad alcune categorie di spese di gestione di enti ed associazioni sportive, associazioni sportive scolastiche e istituzioni scolastiche.

2. Gli interventi finanziari possono essere disposti anche attraverso agevolazioni, con modalità di distribuzione differenti in relazione alla tipologia di soggetto beneficiario e di iniziativa.

3. La Regione programma gli interventi nel settore dello sport attraverso il piano triennale di indirizzo generale e i piani annuali specifici di intervento.

Art. 5
(Piano regionale triennale di intervento)

1. La Regione Calabria, su proposta della Commissione regionale per lo sport, adotta, sentito il parere vincolante della competente Commissione consiliare, un piano regionale triennale degli interventi da realizzare sull'intero territorio regionale ed articolato in Piani annuali.

2. Il piano regionale triennale prevede:

a) gli obiettivi da perseguire nel triennio di validità;

b) i criteri per la selezione e la localizzazione degli interventi relativi alle attività e alle strutture sportive. Per queste ultime, in particolare:

1) l'adeguamento degli impianti esistenti agli *standard* di sicurezza e l'abbattimento delle barriere architettoniche, nel rispetto dell'ambiente naturale;

2) il recupero funzionale degli impianti sportivi esistenti, per migliorarne la possibilità di utilizzazione e per favorirne la gestione tecnica, funzionale ed economica;

[1] **Parole aggiunte dall'art. 1, comma 1, della l.r. 22 giugno 2018, n. 20.**

3) la ristrutturazione, l'ampliamento e il potenziamento di impianti sportivi o la realizzazione di nuovi impianti, soprattutto nei territori in cui risultano carenti;

4) la concessione di finanziamenti e di contributi per la ristrutturazione, l'ampliamento, il potenziamento e la realizzazione di impianti sportivi nelle scuole di ogni ordine e grado, da erogare agli enti locali sulla base di specifici bandi pubblici;

c) gli indirizzi e i criteri per la predisposizione e l'adozione dei piani annuali provinciali degli interventi, per la formulazione dei programmi d'intervento comunali e per la redazione dei progetti, nonché i parametri per la valutazione della loro validità ed efficacia;

d) la previsione delle esigenze finanziarie, anche ai fini della iscrizione nel bilancio pluriennale della Regione, e la ripartizione dei finanziamenti per ambiti territoriali e tematici di intervento;

e) i criteri e le modalità di concessione, erogazione e revoca dei contributi, dei finanziamenti e di ogni altro beneficio economico, con appositi regolamenti di attuazione.

3. Il Piano regionale triennale di intervento è adottato con deliberazione della Giunta regionale ed è trasmesso alla Commissione consiliare competente per il parere vincolante. La Commissione si esprime entro sessanta giorni dalla trasmissione dell'atto deliberativo.

4. Il piano regionale triennale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria (BURC) e ad esso si adeguano le strutture regionali, gli enti e i soggetti interessati alla realizzazione degli interventi.

Art. 6
(Piano annuale di intervento)

1. La Giunta regionale, su proposta della Commissione regionale per lo sport, approva il piano annuale d'intervento entro il 31 marzo, ai fini dell'attuazione del piano regionale triennale di cui all'articolo 5.

2. Il piano annuale d'intervento contiene:

a) i progetti degli interventi regionali da realizzare nell'anno di riferimento;

b) le iniziative agevolabili e gli interventi di sostegno finanziario previsti dall'articolo 4, comma 2;

c) le priorità nella concessione delle agevolazioni. relative alla tipologia delle iniziative e alla sostenibilità economica e strategica delle stesse;

d) i requisiti di accesso, nonché le tipologie e i criteri per la determinazione delle spese ammissibili per ciascuna tipologia di iniziativa;

e) le procedure attuative degli strumenti d'intervento, che, nel caso di iniziative finanziate o cofinanziate da fondi comunitari, sono indicate nelle relative linee di intervento;

f) la previsione di interventi per incentivare il turismo sportivo;

g) la previsione di interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva per le persone diversamente abili di cui alla legge regionale 24 febbraio 1998 n. 5.

3. La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per lo sport, in caso di sopraggiunte necessità, anche finanziarie, modifica il piano annuale di intervento in sede attuativa.

4. Il piano annuale d'intervento è pubblicato sul BURC.

Art. 7
(Compiti delle Province)

1. Le Province, nel rispetto degli obiettivi, indirizzi e criteri determinati dal piano regionale di intervento:

a) favoriscono l'organizzazione di attività sportive e la realizzazione d'impianti e di attrezzature d'interesse provinciale;

b) adottano, sulla base dei programmi degli interventi formulati dagli enti locali, singoli o associati, o da altri soggetti pubblici e privati, i piani annuali provinciali degli interventi per lo sviluppo delle strutture e delle attività sportive, da sottoporre alla verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b);

c) agevolano la cooperazione tra enti locali per la programmazione e la gestione delle strutture e delle attività sportive, anche mediante l'istituzione di appositi organismi tecnici di coordinamento;

d) con il contributo della scuola regionale dello sport del CONI, incentivano la realizzazione di attività di ricerca, sperimentazione e documentazione d'interesse provinciale nel campo dello sport e della medicina sportiva, con particolare attenzione alla lotta al *doping*;

e) collaborano all'elaborazione tecnica dei progetti d'impianti e di attrezzature sportive d'interesse comunale con i comuni richiedenti;

f) vigilano sulla corretta attuazione dei programmi degli interventi inseriti nei piani annuali di cui alla lettera b);

g) promuovono forme di collaborazione tra le istituzioni pubbliche e i soggetti privati operanti nel territorio;

h) collaborano con le strutture competenti della Regione alla rilevazione dei dati relativi all'ambito sportivo.

2. Ciascuna Provincia adotta il piano annuale degli interventi da realizzare nel rispettivo ambito territoriale e lo trasmette alla Regione entro il 31 ottobre, unitamente a una relazione sullo stato di attuazione dei progetti già approvati e sull'efficacia dei relativi interventi.

3. La Regione può sostituirsi alle Province, in caso di mancato esercizio delle funzioni attribuite ovvero di violazione delle disposizioni della presente legge e degli atti di indirizzo e coordinamento regionali.

Art. 8
(Compiti dei Comuni)

1. I Comuni, singoli o associati, nel rispetto degli obiettivi, indirizzi e criteri determinati dal piano regionale di interventi:

   a) favoriscono l'organizzazione di attività sportive, la realizzazione di impianti e di attrezzature d'interesse comunale e provvedono alla gestione degli impianti di proprietà, anche mediante la stipula di convenzioni con soggetti privati;

   b) formulano i programmi degli interventi relativi alle strutture ed alle attività sportive, da inserire nei piani annuali provinciali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b);

   c) con il contributo del CONI regionale, incentivano la realizzazione di attività di ricerca, sperimentazione, documentazione di interesse comunale nel campo dello sport e della medicina sportiva;

   d) effettuano la rilevazione dei dati statistici ed informativi relativi ai servizi, alle strutture sportive e all'utenza;

   e) promuovono il collegamento con altre istituzioni pubbliche e con i soggetti privati operanti sul territorio comunale;

   f) forniscono alle strutture regionali competenti i dati relativi all'impiantistica sportiva sul territorio di competenza e ne curano l'aggiornamento annuale.

TITOLO II
ORGANISMI

Art. 9
(Commissione regionale per lo sport)

1. È istituita presso la Giunta regionale - Dipartimento turismo, sport e spettacolo - la Commissione regionale per lo sport, organo consultivo della Regione Calabria per la definizione degli indirizzi e degli interventi regionali nell'ambito dello sport.

2. La Commissione, costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, rimane in carica per la durata della legislatura regionale.

3. La Commissione è composta da:

   a) l'assessore regionale allo sport;

   b) il dirigente generale del Dipartimento turismo, sport e spettacolo;

   c) il dirigente del Settore Sport;

   d) il Presidente, o un suo delegato, del Comitato regionale del CONI;

   e) il dirigente, o un suo delegato, dell'Ufficio scolastico regionale;

f) un rappresentante delle Università;

g) il direttore della scuola regionale del CONI o un suo delegato;

h) un delegato dell'UPI;

i) un delegato dell'ANCI;

j) quattro rappresentanti complessivamente espressi dalle FSN o DSA o AB, di cui uno delegato dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e uno dalla Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI);

k) due rappresentanti degli EPS;

l) due esperti in materia sportiva.

4. I rappresentanti degli organismi di cui al comma 3 sono designati entro sessanta giorni dalla data della richiesta.

5. I rappresentanti di cui alle lettere j), k) e l), del comma 3 sono nominati dalla Giunta regionale, previa valutazione delle competenze sportive acquisite*, a seguito di avviso pubblico*[2].

6. La Commissione è presieduta dall'Assessore regionale allo sport, ovvero, in sua assenza, dal dirigente generale del Dipartimento turismo, sport e spettacolo ovvero, in assenza di quest'ultimo, dal dirigente del Settore Sport.

7. La Commissione è convocata dal Presidente della Giunta regionale, ovvero dall'Assessore regionale allo sport, o da un suo delegato, ed è regolarmente costituita:

   a) in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti;

   b) in seconda convocazione, con la presenza di un terzo dei suoi componenti.

8. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

9. Ai lavori della Commissione possono essere invitati, occasionalmente, tecnici ed esperti, anche dipendenti della Regione Calabria, il cui parere sia ritenuto utile o necessario nell'esame di singole problematiche. La presenza di tecnici ed esperti di settore è autorizzata preventivamente dal Presidente della Commissione.

10. Le funzioni di segretario sono svolte dal dirigente del Servizio della struttura regionale competente in materia di sport, ovvero, in sua assenza, da un funzionario dello stesso ufficio.

11. La Commissione, la cui attività dovrà essere conforme alle disposizioni della presente legge e dei regolamenti attuativi approvati dalla Giunta regionale, esprime parere, obbligatorio, sugli argomenti sottoposti al suo esame.

---

[2]Parole aggiunte dall'art. 1, comma 1, della L.R. 11 aprile 2012, n. 11.

12. Ai componenti la Commissione, estranei all'amministrazione regionale ed agli enti pubblici e locali, è corrisposto un rimborso di eventuali spese di trasferta purché documentate, nella misura prevista dalle norme in vigore per il personale regionale con qualifica dirigenziale.

Art. 10

(Osservatorio regionale per lo sport)

1. È istituito presso il Consiglio regionale l'Osservatorio regionale per lo sport, organismo di supporto tecnico-scientifico, con finalità di raccolta, aggiornamento ed analisi dei dati sull'attività e sull'impiantistica sportiva pubblica e privata presente sul territorio regionale.

2. L'Osservatorio regionale per lo sport ha in particolare i seguenti compiti e funzioni:

   a) crea la banca dati di cui all'articolo 11, costantemente aggiornata, su ogni aspetto attinente la materia sportiva, sia in ordine alle diverse discipline sportive, sia in ordine alle varie attività svolte;

   b) svolge funzioni di studio, ricerca, documentazione, promozione e consulenza ai fini della predisposizione dei piani, dei programmi e dei progetti di competenza regionale;

   c) cura la ricognizione, aggiornata e ripartita per ambito territoriale, degli impianti sportivi esistenti, delle modalità di gestione e del loro effettivo utilizzo, anche al fine di predisporre un'analisi dei costi e dei benefici;

   d) provvede alla rilevazione costante degli elementi informativi concernenti gli impianti sportivi, con particolare riferimento allo stato di manutenzione e alla conformità alle norme di sicurezza, costituendo una apposita banca dati;

   e) promuove il processo di monitoraggio della domanda di impianti sportivi, volto ad individuare l'effettivo fabbisogno in relazione alla pratica sportiva nei diversi ambiti territoriali e le criticità economiche, sociali e strutturali che ostacolano una equilibrata fruizione degli impianti sportivi in determinate zone del territorio regionale, da parte di alcune fasce della popolazione ed in relazione a specifiche discipline sportive;

   f) favorisce l'accesso degli utenti alle informazioni sui servizi sportivi disponibili mediante la costituzione di un sito web di agevole e immediata consultazione, finalizzato a diffondere e ad accrescere la pratica sportiva;

   g) fornisce, su richiesta degli enti locali interessati, supporto e consulenza specialistica per la redazione di progetti relativi all'impiantistica e all'attività sportiva.

3. Con il supporto dell'Ufficio scolastico regionale, l'Osservatorio regionale per lo sport raccoglie ed elabora le informazioni relative alle strutture sportive in uso agli istituti scolatici, con riferimento alla popolazione scolastica e relativamente alle caratteristiche funzionali e strutturali delle palestre e degli impianti, destinati all'insegnamento dell'educazione motoria, fisica e sportiva.

4. Con il supporto del CONI, delle FSN e degli EPS e del CIP, del FF.SS.PP., delle OO.PP. Paralimpiche e D.S.A. Paralimpiche, l'Osservatorio regionale fornisce i dati relativi alle società, alle associazioni sportive e ai loro tesserati.

5. L'Osservatorio regionale per lo sport è composto da:

   a) un dirigente del Consiglio regionale competente per materia, o da un suo delegato;

   b) cinque esperti in materia di sport, da reclutare mediante avviso pubblico;

   c) un consulente per l'impiantistica sportiva, designato dal CONI regionale.
   L'Osservatorio regionale per lo sport nomina un Presidente, da individuare tra i cinque esperti in materia di sport, ed un Segretario. Alla votazione partecipano i cinque esperti ed il Dirigente del Consiglio regionale competente per materia. A parità di voti risulterà eletto colui che sarà votato dal Dirigente del Consiglio regionale. In caso di impedimento del Presidente le funzioni saranno demandate al Dirigente del Consiglio regionale.

6. Agli esperti, non dipendenti dell'Amministrazione regionale, spetta un rimborso per le spese sostenute.

Art. 11*

(Banca dati ed albi professionali)

1. La Regione, per il tramite dell'Osservatorio regionale per lo sport, promuove la raccolta, il trattamento e la divulgazione alle società, associazioni e organizzazioni sportive, agli operatori economici e ai praticanti le attività che hanno luogo nel territorio regionale, nel rispetto delle esigenze di riservatezza, delle informazioni relative a spazi, impianti pubblici e privati e attrezzature per le attività motorie, ricreative e sportive, con il supporto dei Comuni e delle Province, anche avvalendosi della CONI Servizi SpA e del CIP.

2. Con il supporto dell'Ufficio scolastico regionale, la banca dati è estesa anche alle strutture sportive in uso agli istituti scolatici, relativamente alle palestre ed agli impianti sportivi destinati all'insegnamento dell'educazione motoria, fisica e sportiva.

3. La Regione può avvalersi di agenzie specializzate per avere un quadro aggiornato della domanda e dell'offerta di impianti sportivi nel territorio regionale e per avere uno strumento di pianificazione territoriale e di indirizzo delle risorse economiche.

4. Le informazioni raccolte costituiscono patrimonio comune per la diffusione della conoscenza e della cultura delle attività motorie, ricreative e sportive, nonché strumento di monitoraggio e verifica della efficacia degli strumenti di programmazione e degli interventi per la promozione delle predette attività.

5. Sono istituiti presso il Dipartimento turismo, sport e spettacolo - Settore Sport - gli albi regionali relativi alle professioni in ambito sportivo e, precisamente, relativi a:

   a) associazioni sportive dilettantistiche;

   b) dirigenti sportivi;

   c) esperti gestori di impianti sportivi;

   d) istruttori qualificati;

***La Corte costituzionale con sentenza n. 230 del 2011 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, commi 5, 6 e 7.**

e) tecnici federali;

f) assistenti o operatori specializzati;

g) atleti e praticanti;

h) fisioterapisti e massaggiatori;

i) altre figure tecnico-sportive.

6. Ai fini della iscrizione negli albi professionali è necessario il conseguimento del titolo professionale rilasciato da enti pubblici o da istituzioni sportive abilitate, previo espletamento di specifici corsi. In sede di prima applicazione della presente disposizione è dato pubblico avviso per la presentazione dell'istanza di iscrizione nel rispettivo albo da parte dei soggetti in possesso di titoli professionali in ambito sportivo.

7. Gli albi sono costantemente aggiornati sulla base delle richieste di iscrizione e delle eventuali cessazioni o decadenze. Il Dipartimento turismo, sport e spettacolo comunica annualmente all'Osservatorio regionale per lo sport l'elenco degli iscritti nell'albo professionale.

TITOLO III
INTERVENTI REGIONALI

Art. 12
(Tipologia degli interventi)

1. La Regione promuove e sostiene:

a) interventi concernenti l'impiantistica sportiva;

b) interventi concernenti l'attività sportiva dilettantistica;

c) interventi per l'organizzazione di manifestazioni sportive, anche dilettantistiche;

d) interventi a sostegno del merito sportivo;

e) interventi per la formazione e l'aggiornamento delle professionalità sportive.

2. La Regione, altresì, sostiene:

a) progetti nazionali per la promozione dell'attività sportiva giovanile, volta alla prevenzione e tutela della salute;

b) forme di aggregazione giovanile in ambito sportivo, per incentivare lo spirito di squadra e di sana competizione.

Art. 13
(Interventi concernenti l'impiantistica sportiva)

1. La Regione individua le seguenti tipologie di interventi:

   a) iniziative volte al mantenimento delle condizioni di sicurezza nei luoghi dove viene praticata l'attività sportiva;

   b) investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità ambientale e energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico e alla manutenzione straordinaria ed in particolare all'abbattimento delle barriere architettoniche negli impianti già esistenti e non accessibili ai diversamente abili;

   c) sostenimento di spese di gestione strettamente connesse alla fase di *start up* e messa a regime degli impianti sportivi, nonché di spese ritenute essenziali ed economicamente rilevanti per la gestione di impianti, espressamente indicate nel regolamento regionale. I soggetti beneficiari dell'agevolazione, non proprietari della struttura, devono averne il possesso per una durata pari al periodo di ammortamento degli interventi sui quali si richiede l'agevolazione, per come previsto dal comma 1 dell'articolo 2426 del codice civile;

   d) acquisto di attrezzature sportive, sentita la Federazione competente;

   e) realizzazione di impianti connessi a discipline sportive emergenti;
   f) realizzazione di strutture e servizi sportivi che assicurano l'accessibilità dell'impianto sportivo anche per i soggetti diversamente abili.

2. Le agevolazioni possono essere concesse agli enti pubblici, privati, alle imprese, alle federazioni regionali sportive, alle associazioni e alle cooperative, proprietari o gestori degli impianti sportivi, o che comunque operino nell'ambito dello sport:

   a) in percentuale sulle spese complessivamente sostenute, secondo quanto stabilito dal regolamento regionale e dai piani attuativi annuali;

   b) attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in regime ordinario, ai sensi del regolamento (CE) n. 800 del 6 agosto 2008, (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato) e in regime de minimis, ai sensi del regolamento (CE) n. 1998 del 15 dicembre 2006 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore), secondo i massimali previsti-dalla normativa vigente.

3. Le tipologie di intervento di cui al comma 1 possono essere realizzate direttamente, in tutto o in parte, dalla Regione, che, in tal caso, provvede alla successiva individuazione dei soggetti gestori.

4. La Giunta regionale stipula con Fincalabra - s.p.a., con l'Istituto di credito sportivo o con altri istituti di credito, una convenzione per la costituzione di un fondo di rotazione per la progettazione e la realizzazione degli interventi di cui al comma 1. Tale fondo consente finanziamenti a tasso agevolato.

5. La Giunta regionale individua i destinatari, i termini, le modalità di accesso al fondo di cui al comma 4, l'entità dell'agevolazione, le procedure e le modalità di valutazione delle domande e ogni ulteriore elemento necessario per l'attività del fondo.

6. La Giunta regionale stipula convenzioni con istituti di credito per la concessione di mutui agevolati per l'impiantistica sportiva ad integrazione ed in favore dei soggetti beneficiari delle agevolazioni in conto capitale concessi ai sensi della normativa vigente.

7. La Giunta regionale, altresì, promuove l'utilizzo di tecniche di finanziamento, ricorrendo a capitali privati per la realizzazione di nuove infrastrutture sportive di particolare rilevanza, con le metodologie operative della finanza di progetto, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia.

8. La Giunta regionale costituisce un fondo di garanzia da gestire direttamente o in convenzione con istituti finanziari, compresi i consorzi di garanzia fidi tra le piccole e medie imprese (CO.FIDI), finalizzato al rilascio di fideiussioni a favore dei soggetti di cui al comma 2.

9. Le concessioni demaniali rilasciate a società sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni sportive nazionali, ovvero ad Enti, hanno una durata non inferiore ad anni venti. Alle concessioni è applicato il canone previsto dagli articoli 39 del codice della navigazione e 37 del relativo regolamento di esecuzione.

10. La Regione può concedere agli enti pubblici e privati, alle imprese, alle federazioni regionali sportive e alle associazioni, i beni confiscati per la trasformazione in impianti sportivi.

Art. 14

(Interventi concernenti l'attività sportiva dilettantistica)

1. A sostegno dell'attività sportiva dilettantistica, la Regione può concedere contributi, nei limiti dello stanziamento di bilancio e con le modalità indicate nel piano annuale, alle società sportive dilettantistiche, *associazioni sportive dilettantistiche,*[3] FSN, DSA, EPS e Federazioni Sportive Paralimpiche, Organizzazioni promozionali Paralimpiche e Discipline Sportive Associate Paralimpiche, con sede legale in Calabria e iscritte al Registro del CONI ed alla sezione parallela CIP dello stesso registro, che partecipano a campionati internazionali, nazionali, interregionali e regionali, secondo modalità e procedure previste da apposito regolamento regionale, previa certificazione dell'attività svolta da parte della federazione o ente di appartenenza.

2. *Le istanze di concessione dei contributi di cui al comma 1, riferite all'anno sportivo precedente, possono essere presentate al dipartimento regionale competente in materia di politiche dello sport nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 aprile di ogni anno.*[4]

3. *La graduatoria delle istanze ammesse ai contributi di cui al comma 1 è approvata entro il 31 luglio di ogni anno.*[5]

Art. 15

(Interventi per l'organizzazione di manifestazioni sportive)

1. Per l'organizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi a carattere internazionale, nazionale, interregionale e regionale, la Regione può concedere contributi alle *società*

---

[3] **Parole aggiunte dall'art. 2, comma 1, lett. a), della l.r. 22 giugno 2018, n. 20.**

[4] **Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. b), della l.r. 22 giugno 2018, n. 20; il testo precedente era così formulato:** *"2. Le istanze di contributo, riferite all'anno sportivo precedente, devono essere presentate al Dipartimento competente: a) entro il 30 aprile, per le società con bilancio sportivo solare; b) entro il 31 dicembre, per le società con bilancio sportivo statutario."*

[5] **Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. c), della l.r. 22 giugno 2018, n. 20; il testo precedente era così formulato:** *"3. La Regione approva annualmente, entro il 30 giugno, una graduatoria unica delle società finanziate, finanziabili ed escluse."*

sportive dilettantistiche, associazioni sportive dilettantistiche,[6] FSN, DSA, EPS e Federazioni Sportive Paralimpiche, Organizzazioni promozionali Paralimpiche e Discipline Sportive Associate Paralimpiche, con sede legale in Calabria e iscritte al registro del CONI ed alla sezione parallela CIP dello stesso registro, ai comitati periferici calabresi del CONI, delle federazioni sportive e degli enti dì promozione sportiva, delle Federazioni Sportive Paralimpiche, delle Organizzazioni Promozionali Paralimpiche e Discipline Sportive Associate Paralimpiche.

2. *La Regione può concedere contributi a sostegno dei progetti nazionali e territoriali per la promozione e la diffusione dell'attività motoria, organizzati da associazioni sportive dilettantistiche, società sportive dilettantistiche e CIP, dai comitati provinciali e regionali del CONI, FSN, DSA, EPS riconosciuti dal CONI, Ufficio scolastico regionale - Coordinamento attività motorie fisico sportive.*[7]

3. Sono esclusi dai contributi previsti nei commi 1 e 2 i soggetti che fruiscono di contributi, per le stesse iniziative, erogati da altri settori regionali.

4. *Le istanze di concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 possono essere presentate al dipartimento regionale competente in materia di politiche dello sport nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno di ogni anno, secondo modalità e procedure definite con regolamento regionale.*[8]

5. *Le graduatorie delle istanze ammesse ai contributi di cui ai commi 1 e 2 sono approvate entro il 30 settembre di ogni anno.*[9]

6. Il beneficiario del contributo è obbligato a esibire il logo della Regione sul materiale pubblicitario, secondo le modalità concordate con gli uffici del Dipartimento competente.

Art. 16

(Interventi a sostegno del merito sportivo)

1. La Regione assume iniziative a sostegno delle realtà regionali dello sport che hanno conseguito risultati a livello nazionale e internazionale, per contribuire alla diffusione della pratica sportiva e per promuovere l'immagine della Regione in Italia e nel mondo.

2. Il Consiglio regionale, nell'ambito della promozione della cultura e della pratica dello sport e al fine di favorire la crescita sportiva degli atleti calabresi, istituisce il premio "Atleta calabrese dell'anno", da attribuire ad atleti calabresi non professionisti, distintisi a livello internazionale e nazionale per lo spiccato talento sportivo.

3. Le società sportive dilettantistiche calabresi, cui è tesserato l'atleta premiato, beneficiano per almeno un biennio, di un contributo speciale ed unico per l'anno sportivo di riferimento.

---

[6] **L□art. 3, comma 1, lett. a), della l.r. 22 giugno 2018, n. 20 sostituisce le parole □***società sportive***□con le parole □***società sportive dilettantistiche, associazioni sportive dilettantistiche***□**

[7] **Comma sostituito prima dall□art. 1, comma 2, della l.r. 11 aprile 2012, n. 11 e poi così modificato dall□art. 3, comma 1, lett. b), della l.r. 22 giugno 2018, n. 20.**

[8] **Comma sostituito dall□art. 3, comma 1, lett. c), della l.r. 22 giugno 2018, n. 20; il testo precedente era così formulato: □***4. Le istanze di contributo devono pervenire al Dipartimento competente novanta giorni prima della data di inizio della manifestazione sportiva, secondo modalità e procedure previste da apposito regolamento regionale.***□**

[9] **Comma sostituito dall□art. 3, comma 1, lett. d), della l.r. 22 giugno 2018, n. 20; il testo precedente era così formulato: □***5. La Regione predispone annualmente due graduatorie: a) entro il 31 luglio, per le domande presentate nel corso del primo semestre dell'anno corrente; b) entro il 31 gennaio dell'anno successivo per le domande presentate nel secondo semestre dell'anno precedente.***□**

4. *I soggetti beneficiari sono individuati su proposta dei comitati periferici del CONI, delle FSN, delle DSA, degli EPS e del CIP. La quantificazione del premio e le modalità di erogazione sono stabiliti con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta dell'Osservatorio per lo sport*[10].

5. I benefici di cui ai commi 2 e 3 sono consegnati ai soggetti beneficiari nell'ambito dell'evento "La giornata dello sportivo", entro i limiti delle disponibilità del bilancio consiliare. Durante la giornata dello sportivo saranno premiati anche tecnici e dirigenti sportivi calabresi che si sono particolarmente distinti nelle loro mansioni.

6. Allo scopo di incentivare e qualificare l'attività sportiva dilettantistica, la Regione, entro i limiti delle disponibilità di bilancio, distribuisce un *kit* sportivo agli atleti e alle squadre calabresi partecipanti ad eventi sportivi internazionali e nazionali.

Art. 17*

(Interventi per la formazione e l'aggiornamento delle professionalità sportive)

1. La Giunta regionale, sentite le istituzioni universitarie competenti, la scuola regionale dello sport, le associazioni tecniche sportive specifiche, le FSN, gli EPS e Federazioni Sportive Paralimpiche, le Organizzazioni promozionali Paralimpiche e le Discipline Sportive Associate Paralimpiche, con regolamento:

   a) definisce, i profili professionali nelle diverse discipline sportive, laddove non disciplinati dalla legge statale, individuando caratteristiche e requisiti dei percorsi formativi;

   b) costituisce i relativi albi, con le modalità di cui all'articolo 12.

2. La Regione promuove la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione dei dirigenti, dei tecnici, degli operatori e degli animatori impegnati nel settore delle attività sportive e delle attività fisico-motorie, favorendo le iniziative finalizzate a elevare il loro livello professionale, nonché le iniziative riferite alla formazione di operatori particolarmente qualificati a supporto delle persone diversamente abili.

3. La Regione favorisce, altresì, la formazione degli insegnanti delle scuole materne e di quelle di ogni ordine e grado, mediante la stipula di apposite convenzioni con gli organismi scolastici, nell'ambito delle proprie competenze.

4. Al fine di favorire la qualificazione e l'aggiornamento tecnico degli operatori sportivi, dei dirigenti e degli amministratori delle associazioni e società sportive, la Giunta regionale cofinanzia progetti di formazione, aggiornamento e specializzazione, proposti dall'Ufficio scolastico regionale, dalle Università e dalla scuola regionale dello sport e contribuisce annualmente alla copertura delle relative spese sostenute per l'organizzazione di corsi, convegni, studi, ricerche e per la stampa e divulgazione di pubblicazioni specializzate.

5. La Giunta regionale, altresì, può organizzare direttamente la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione degli operatori sportivi, dei dirigenti e degli amministratori delle associazioni e società sportive, con l'individuazione dei soggetti attuatori specializzati in materia, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, le Università, la scuola regionale dello sport, gli enti di formazione e il CIP.

---

[10] Comma così modificato dall'art. 1, comma 3, della L.R. 11 aprile 2012, n. 11.
*** La Corte costituzionale con sentenza n. 230 del 2011 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 1, lett. a) e b).**

6. La Giunta regionale istituisce voucher finalizzati alla formazione e all'aggiornamento delle figure professionali di cui al comma 2, presso gli enti specializzati nel settore sportivo, presenti nel territorio della Comunità Europea.

7. La Regione può concorrere alle spese per il funzionamento della scuola regionale del CONI, concedendo al CONI regionale un contributo annuo al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi istituzionali.

TITOLO IV
NORME DI SICUREZZA

Art. 18
(Tutela dei praticanti le attività sportive)

1. Nelle palestre e nelle strutture sportive aperte al pubblico per l'esercizio di attività motorie dietro pagamento di corrispettivo, anche sotto forma di quote sociali di adesione, le attività sportive devono essere svolte con la presenza costante di un istruttore qualificato o di un istruttore specifico di disciplina, con abilitazione in corso di validità.

2. Si considera qualificato l'istruttore in possesso di diploma rilasciato dall'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88 (Provvedimenti per l'educazione fisica) o di laurea in scienze motorie di cui al D.lgs. 8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione degli istituti superiori di educazione fisica ed istituzione delle facoltà e del corso di diploma in scienze motorie), ovvero in possesso di diploma o di laurea equipollenti, conseguiti all'estero e riconosciuti dalla Regione Calabria, in base alla normativa vigente. L'istruttore qualificato è responsabile della corretta applicazione dei programmi e delle attività svolte nella struttura sportiva.

3. Si considera specifico di disciplina l'istruttore in possesso di corrispondente abilitazione, rilasciata dalla federazione nazionale competente, riconosciuta o affiliata al CONI e/o al CIP, nonché rilasciata dalle scuole regionali dello sport del CONI e dagli enti di promozione sportiva. L'istruttore specifico di disciplina è responsabile della corretta applicazione dei programmi e delle attività svolte nella struttura sportiva.

4. Nelle piscine e specchi d'acqua interni, aperti al pubblico dietro pagamento di corrispettivo, anche sotto forma di quote sociali di adesione, e a mare, i corsi di nuoto, di nuoto pinnato, di nuoto sincronizzato, di tuffi, di pallanuoto, di salvamento e di subacquea si svolgono alla costante presenza di un istruttore in possesso dei brevetti e delle abilitazioni all'insegnamento rilasciati dai competenti uffici della pubblica amministrazione e dalle federazioni nazionali riconosciute o affiliate al CONI e/o al CIP. Il personale deve essere abilitato anche a prestare interventi di primo soccorso in caso di infortuni o malori.

5. Gli esercenti degli impianti sportivi devono stipulare adeguate polizze assicurative a favore degli utenti e degli istruttori che svolgono attività sportive, a copertura di eventi dannosi comunque riconducibili alle attività svolte all'interno degli impianti.

6. La Giunta regionale, in attuazione dei piani e programmi sanitari regionali, promuove le attività di prevenzione e di tutela della salute nelle attività sportive, al fine di escludere l'ausilio di sostanze, metodologie e tecniche che possano mettere in pericolo l'integrità psicofisica degli atleti, anche con il supporto del CONI e della Federazione italiana medici sportivi. Le società sportive nonché gli esercenti di tutti gli impianti sportivi svolgono una capillare attività di informazione e controllo, per quanto concerne il

rispetto della normativa prevista per le visite mediche obbligatorie per coloro i quali praticano attività sportiva agonistica e non agonistica.

7. Le società, le associazioni sportive, gli enti di promozione sportiva, al fine di accedere ai benefici previsti dalla presente legge, devono dimostrare di aver adeguato i propri regolamenti alle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*), prevedendo in particolare le sanzioni e le procedure disciplinari nei confronti dei tesserati, in caso di *doping* o di rifiuto di sottoporsi ai controlli.

Art. 19

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, vale la normativa nazionale in materia di sport.

2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta alla competente commissione consiliare un dettagliato censimento degli impianti sportivi pubblici e privati operanti nel territorio calabrese, nonché uno studio che proponga un quadro di interventi complessivi nel comparto.

Art. 20

(Norme finanziarie)

1. Le risorse destinate all'attuazione della presente legge sono definite, a partire dall'esercizio 2011, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio e con il piano triennale di intervento di cui all'articolo 5 della presente legge.

2. Agli oneri di parte corrente derivanti dagli articoli 9, 10 comma 6, 11 e 16 stimati in euro 45.000,00 per l'annualità 2011 si fa fronte con le risorse già iscritte nel bilancio all'unità previsionale di base (UPB) 5.2.02.01 - Promozione dello sport e del tempo libero, annualità 2011.

3. Agli oneri in conto capitale derivanti dagli articoli 10 comma 2, e 17 stimati in euro 80.000,00, per l'annualità 2011 si fa fronte con le entrate generate derivanti dall'articolo 13, comma 9 della presente legge, ed in quanto compatibili con le risorse del programma operativo fondo sociale europeo 2007-2013.

4. Agli oneri di parte capitale derivanti dagli articoli 13, 14 e 15 della presente legge si provvede con le risorse già iscritte nel bilancio all'unità previsione di base (UPB) 5.4.01.02 - Promozione dello sport e del tempo libero, annualità 2011 e con i fondi europei, nazionali e regionali allocati nelle specifiche UPB del bilancio regionale, nel rispetto dei vincoli di destinazione fissati dalle normative di riferimento.

5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico dì cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, istituendo i nuovi capitoli di spesa e di entrata in coerenza con gli interventi della presente legge.

Art. 21

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.

REGIONE CALABRIA

GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 20 DEL 29 marzo 2018

OGGETTO: Nomina componenti Commissione Regionale per lo Sport ex art. 9, L.R. 28/2010 e s.m.i.

Il Dirigente Generale
Dipartimento Turismo e Beni Culturali
Istruzione e Cultura
dott.ssa Sonia Tallarico

IL PRESIDENTE

PREMESSO che la L.R. 28/10 e ss.mm.ii. prevede all'art. 9 l'istituzione, presso la Giunta Regionale - Dipartimento Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura, di una Commissione Regionale per lo Sport, quale organo consultivo della Regione Calabria per la definizione degli indirizzi e degli interventi regionali nell'ambito dello sport;- è stato indetto e pubblicato un avviso pubblico sul BURC n. 45 del 10/05/2017 dal Dipartimento Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura al fine di individuare n. 6 rappresentanti e n. 2 esperti quali componenti della Commissione Regionale per lo Sport, così come previsto dall'art. 9 , co. 3 L.R. 28/10 (così come integrata dall'art. 1, comma 1, della L.R. 11 aprile 2012, n. 11);
CONSIDERATO CHE:
- ai sensi dell'art. 9,co. della L.28/2010, sono stati individuati quali membri di diritto, dai rispettivi enti:
a) il Presidente del Comitato Regionale del CONI, dott. Maurizio Condipodero;
b) il delegato dell'Ufficio Scolastico Regionale, prof. Rosario Mercurio;
e) il direttore della Scuola Regionale del CONI, dott. Demetrio Albino;
d) il delegato dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, dott.ssa Rosanna Palazzo;
- l'Università degli Studi Magna Graecia e l'UPI, seppure interpellati, non hanno delegato alcun rappresentante;
ATTESO CHE in seguito all' avviso pubblico (D.D.G. n.11905 del 27/10/2017) per l'individuazione di n. 6 rappresentanti e n. 2 esperti quali componenti della Commissione Regionale per lo Sport, sono stati individuati con D.G.R. n. 534 del 17/11/2017 e successiva D.G.R. n. 74 del 09/03/2018 i sotto- indicati componenti della Commissione Regionale per lo Sport, ai sensi dell'art. 9, co. 5, lett. j,k,l, della Legge Regionale n. 28/2010:
- Domenico Panuccio, rappresentante F.I.P.A.V.;
- Giancarlo Mascaro, rappresentante F.I.T.A.;
- Francesco Scagliola, rappresentante EPS;
- Antonio Giuseppe Eraclini, rappresentante EPS;
- Bernardo Madia, in qualità di esperto in materia sportiva;
- Giorgio Scarfone, in qualità di esperto in materia sportiva;
- Saverio Neri, in qualità di rappresentante FSN;
- Roberto Egidio Cardona, in qualità di rappresentante FSN;
VISTO l'art. 34, lett. e dello Statuto Regionale il quale prevede che il Presidente della Giunta regionale "*effettua le nomine di competenza della Giunta, previa deliberazione della medesima, e provvede alle nomine e alle designazioni che la legge gli attribuisce"*;
CONSIDERATO che, pertanto, è necessario procedere alla nomina dei componenti della Commissione Regionale per lo Sport ai sensi dell'art. 9 L.R. 28/2010;

DECRETA

per le motivazioni riportate in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate, facenti parte del presente provvedimento,
DI NOMINARE i componenti della Commissione Regionale per lo Sport, di cui all'art. 9, co. 3, della L.R. 28/2010, così come individuati con D.G.R. n. 534 del 17/11/2017 e successiva D.G.R. n. 74 del 09/03/2018, nelle persone di;

- Domenico Panuccio, rappresentante F.I.P.A.V.;
- Giancarlo Mascaro, rappresentante F.I.T.A.;
- Francesco Scagliola, rappresentante EPS;
- Antonio Giuseppe Eraclini, rappresentante EPS;
- Bernardo Madia, in qualità di esperto in materia sportiva;
- Giorgio Scarfone, in qualità di esperto in materia sportiva;

- Saverio Neri, in qualità di rappresentante FSN;
- Roberto Egidio Cardona, in qualità di rappresentante FSN;

DI DARE ATTO che la Commissione Regionale per lo Sport di cui all'art 9 della L.R. 28/2010 è così costituita:

- Maurizio Condipodero Presidente del Comitato Regionale del CONI;
- Rosario Mercurio delegato dell'Ufficio Scolastico Regionale;
- Demetrio Albino direttore della Scuola Regionale del CONI;
- Rosanna Palazzo delegato dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani;
- Domenico Panuccio, rappresentante F.I.P.A.V.;
- Giancarlo Mascaro, rappresentante F.I.T.A.;
- Francesco Scagliola, rappresentante EPS;
- Antonio Giuseppe Eraclini, rappresentante EPS;
- Bernardo Madia, in qualità di esperto in materia sportiva;
- Giorgio Scarfone, in qualità di esperto in materia sportiva;
- Saverio Neri, in qualità di rappresentante FSN;
- Roberto Egidio Cardona, in qualità di rappresentante FSN;

DI PRECISARE CHE:

- la Commissione Regionale per lo Sport rimane in carica per la durata della legislatura regionale, così come stabilito dall'art. 9, co. 2;
- così come sancito dall'art. 9, co.12, L.R. 28/2010, ai componenti della suddetta Commissione, estranei all'amministrazione regionale ed agli enti pubblici e locali, è corrisposto un rimborso di eventuali spese di trasferta per le sedute, nella misura prevista dalle norme in vigore per il personale regionale nel limite massimo complessivo di euro 10.000,00;

DI NOTIFICARE il presente decreto agli interessati;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria

On. Gerardo Mario Oliverio

REGIONE CALABRIA

Regolamento Regionale 29/12/2011 n. 8

Regolamento regionale relativo alla L.R. n. 28 del 22/11/2010.

Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui ai regolamenti regionali n. 3 del 17.05.2012 e n. 4 dell 11.06.2012.

Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria supplemento straordinario n. 1 del 10 maggio 2013 (al n. 9 ordinario parti I e II del 2 maggio 2013

REGOLAMENTO REGIONALE N. 8 DEL 29/12/2011
REGOLAMENTO REGIONALE RELATIVO ALLA L.R. N. 28 DEL 22/11/2010.

(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui ai regolamenti regionali n. 3 del 17.05.2012 e n. 4 dell 11.06.2012).

Articolo 1
Oggetto del Regolamento

1) Il presente regolamento regionale reca nonne attuativi degli artt. 2, 9, 14 e 15 della legge regionale n. 28 del 22.11.2010 relativamente agli standards strutturali e di gestione per lo svolgimento delle pratiche sportive agonistiche e non, ai contributi regionali per attività sportive e manifestazioni sportive e relativamente alla Commissione regionale per lo sport.
2) Il presente regolamento si compone di n. 4 sezioni.

SEZIONE 1
IMPIANTISTICA SPORTIVA

Articolo 2
Standards strutturali e di gestione per lo svolgimento delle pratiche sportive

1) La Regione Calabria in materia di impiantistica sportiva rinvia alla normativa vigente in materia e recepisce le "Norme Coni per l'Impiantistica Sportiva" (approvate dalla G.B. del CONI con deliberazione n. 1379 del 25 giugno 2008), ed ai regolamenti specifici delle Federazioni Sportive e Discipline Associate alle quali devono attenersi tutti coloro che intendono realizzare un impianto sportivo o intendono partecipare a bandi indetti dalla Regione Calabria.

Articolo 3
Pareri CONI

1) Tutti coloro che intendono partecipare a bandi indetti dalla Regione Calabria finalizzati ad ottenere un contributo per gli impianti sportivi devono acquisire tutti i pareri, le autorizzazioni e i nulla osta necessari all'esecuzione delle opere, nonché i pareri di competenza del Coni, in base al "Regolamento per l'emissione dei pareri di competenza del CONI sugli interventi relativi all'impiantistica sportiva" approvato dal Consiglio Nazionale del CONI, con deliberazione n. 1421 del 25 giugno 2010.

Articolo 4
Censimento e classificazione impianti sportivi

1) La Regione Calabria acquisisce, con cadenza quinquennale, i dati fondamentali relativi agli impianti sportivi per definire, descrivere e catalogare in modo corretto e sufficientemente dettagliato la dotazione impiantistica della nostra regione attraverso la trasmissione di una scheda di rilevazione impiantistica sportiva alle associazioni/società sportive ed agli Enti locali redatta a cura del Dipartimento competente.
2) In base alle informazioni acquisite, il Dipartimento predisporrà una banca dati riguardante tutti gli impianti sportivi e gli spazi di attività esistenti in Calabria, attestando la presenza o meno dei requisiti sufficienti all'esercizio di ima pratica sportiva a qualsiasi livello, indicando quelli nei quali si svolge abitualmente una attività e che presentano un utilizzo di interesse pubblico, anche se di proprietà e/o gestione privata, ad eccezione di quelli turistico alberghieri.

3) La rilevazione delle strutture sportive finalizzata al censimento sarà così suddivisa:

a) spazio di attività sportiva o gruppo di spazi di attività uguali, dovendosi intendere per spazio di attività un ambito conformato in modo da consentire la pratica di una o più attività ludico sportive;

b) impianto sportivo, dovendosi intendere tale un insieme di uno o più spazi di attività dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi accessori e/o servizi. ovvero il luogo opportunamente conformato ed attrezzato per lo svolgimento delle attività sportive, realizzato in conformità ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Associate e in condizione di igienico-sanitarie e di sicurezza secondo le norme vigenti in materia. L'impianto è composto dalle seguenti parti funzionali:

a) Spazi per attività sportiva (campi all'aperto, piste, palestre, piscine, vasche e relativi percorsi);

b) Servizi di supporto (Atrio, spogliatoi atleti ed istruttori, servizi igienici annessi, docce, passaggio obbligatorio, pronto soccorso, deposito attrezzi, uffici amministrativi, parcheggi e relativi percorsi);

c) Impianti tecnici (idrosanitario, riscaldamento, refrigerazione, ventilazione, illuminazione, emergenza, segnalazione, depurazione);

d) Spazi per il pubblico (posti spettatori, servizi igienici, posto di pronto soccorso, parcheggi e relativi percorsi);

e) Servizi connessi all'esercizio dell'attività sportiva quali: sede sociale, somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciale di vicinato esclusivamente diretta alla rivendita di articoli sportivi strettamente correlati con le attività sportive praticate e secondo le condizioni stabilite nelle specifiche convenzioni, impianti pubblicitari rivolti sia all'interno che all'esterno;

f) Spazi esterni di pertinenza (area filtro di sicurezza, verde libero ed attrezzato).

c) complesso sportivo, dovendosi considerare quale l'insieme di uno o più impianti sportivi contigui aventi in comune elementi costitutivi, spazi accessori e/o servizi.

d) Rimangono escluse dal censimento le piste da sci per la pratica del fondo, della discesa e dello snowboard, che rimangono oggetto di specifica disciplina.

Articolo 5
Codice di qualità sportiva

1) La Regione Calabria, in sede di censimento quinquennale degli impianti, attribuisce a questi un codice di qualità sportiva.

2) Sono individuate due classi di requisiti fondamentali e necessari per l'attribuzione del Codice di "qualità sportiva":

a) l'aspetto dimensionale dello spazio sportivo in rapporto alle misure definite dalle varie federazioni sportive per ciascuna tipologia di attività, ovvero la potenziale valenza dello spazio sportivo;

b) l'aspetto prestazionale legato alle condizioni di conservazione dello spazio sportivo ed alla dotazione di servizi di supporto che ne definiscono il grado ed il livello di fruibilità.

3) Il parametro di classificazione prende in considerazione e valuta separatamente queste due classi di requisiti fondamentali.

4) Il codice di classificazione individuato, è composto da una lettera, che rappresenta la valutazione primaria, riferita alle dimensioni dello spazio sportivo in rapporto alle direttive federali e quindi alle

diverse tipologie dell'omologabilità, e da un numero che costituisce la classificazione secondaria, relativa al grado di qualità dello spazio sportivo e della dotazione dei servizi di supporto.

5) Per quanto riguarda la classificazione primaria sono individuate tre tipologie dimensionali:

a) gli impianti identificati con la lettera "C" hanno finalità ludico-sportive ed una valenza locale, piccolo comune o ristretto ambito territoriale. Lo spazio sportivo ha dimensioni inferiori ai limiti previsti l'omologabilità;

b) gli impianti identificati con la lettera "B" hanno una valenza zonale quartiere, comune di medie dimensioni o più comuni limitrofi di piccole dimensioni. Lo spazio sportivo ha dimensioni omologabili e, se previsto dalle norme federali, omologabili per attività di basso o medio livello;

c) gli impianti identificati con la lettera "A" sono dimensionati per manifestazioni ai massimi livelli agonistici internazionali e nazionali. Lo spazio sportivo ha dimensioni omologabili per le massime competizioni e con una sufficiente dotazione di servizi e precisamente:

a) piazzole attrezzate complanari o sopraelevate al campo di gioco fornite di energia elettrica e di opportuni cavi standard a norma vigente per riprese televisive e/o radiofoniche per collegare le suddette piazzole ad una sala tecnica centrale, in base alla disciplina sportiva prevalente, delle postazioni cronista dotate n. 2 prese di energia elettrica per postazione e presa per collegamento ethernet (rete locale), i cavi confluiscono in una sala tecnica;

b) una sala tecnica di ripresa e monitoraggio dove attestare le linee di comunicazione interne (reti locali dati) ed esterne, i cavi (rame e/o fibra) per le riprese televisive e radiofoniche nonché le apparecchiature elettroniche di supporto;

c) almeno una torre di collegamento per ponti radio "terrestri televisivi e radiofonici nonché spazi per sistemi via satelliti, da collocare in fase di realizzazione in luogo opportuno per essere utilizzata per riprese televisive e radiofoniche in diretta;

d) piazzole anche all'esterno dell'impianto sportivo per Pullman attrezzati di regia Finale, Pullman per gruppi elettrogeni autotrasportati, Pullman di registrazione, Pullman per studio mobile per la cronaca, mentre all'interno dell'impianto sportivo sala stampa, sala conferenza stampa con pannelli mobili per riportare gli sponsor delle manifestazioni in calendario;

e) dalla sala tecnica collegamenti anche con megaschermo TV, se presente, sul campo da gioco, per facilitare la comunicazione degli spettatori presenti sul campo da gioco.

6) Analogamente per la classificazione secondaria sono state individuate 3 classi di fruibilità e dotazione di servizi di supporto.

7) Gli elementi considerati per formare la sintesi valutativa sono rappresentati dallo stato di conservazione dello spazio sportivo, dalla dotazione di spogliatoi atleti con relativi w.c. e docce, spogliatoi arbitri, n. posti spettatori, w.c. spettatori, magazzini, locale pronto soccorso.

8) Le classi individuate sono:

- "4", corrispondente allo spazio non utilizzabile per motivi di igiene e sicurezza o di mancanza di autorizzazioni, o per altra causa;
- "3", corrispondente ad una situazione di inadeguatezza dello stato conservativo o della dotazione di servizi di supporto, rispetto alla classificazione tipologica dello spazio sportivo o alle necessità della pratica sportiva prevalente, cioè lo spazio sportivo risulta scarsamente utilizzabile;
- "2", corrispondente ad una situazione media rispetto alla classificazione tipologica dello spazio sportivo, sufficiente alla pratica sportiva anche se con dotazioni minimali;
- "1", corrispondente ad una condizione ottimale, adeguata alla tipologia dello spazio sportivo ed alle necessità della pratica sportiva prevalente, ovvero uno spazio sportivo pienamente utilizzabile in relazione al livello di classificazione primaria.

9) Per la classificazione sarà utilizzato un programma informatico basato su un algoritmo, che valutando dimensioni e dotazioni esprimerà automaticamente il codice di classificazione dello spazio sportivo.

10) La classificazione si articola su una lettera, che partendo dal livello più basso "C", poi "B", e "A", indica i tre livelli crescenti della valutazione in rapporto agli standards dimensionali dello spazio sportivo, combinata con un numero da 4 a 1 che indica in maniera crescente il livello di

fruibilità dello spazio sportivo e la valutazione quantitativa/qualitativa della dotazione di servizi di supporto all'attività.

Articolo 6
Spese di gestione degli impianti sportivi

1) Ai sensi delle legge n. 28 del 22/11/2010 art. 13 comma 1 lettera c) sono individuate le spese di gestione degli impianti sportivi ammissibili a contributo.
2) Sono considerate spese di gestione strettamente connesse alla fase di avvio e messa a regime:
a) contratti canoni energia elettrica, gas, gasolio ed acqua
b) spese di guardiania fissa
c) polizza assicurativa dell'impianto
d) spese impianto antintrusione ed eventuale videosorveglianza
e) spese relative alla predisposizione piani di sicurezza
f) contratto rifiuti solidi urbani
3) Sono considerate spese di gestione ritenute essenziali ed economicamente rilevanti per la gestione di impianti:
a) canoni energia elettrica, gas, gasolio ed acqua
b) canoni rifiuti solidi urbani
4) In base al successivo comma 2 lettera a) dello stesso art. 13, ai fini delle agevolazioni che possono essere concesse agli enti pubblici, privati, alle imprese, alle federazioni regionali sportive, alle associazioni e alle cooperative, proprietari o gestori degli impianti sportivi, o che comunque operino nell'ambito dello sport, la percentuale sulle spese complessivamente sostenute sarà indicata nei Piani annuali di intervento di cui all'art. 6 della Legge Regionale n. 28 del 22.11.2010, ovvero negli avvisi pubblici per la concessione del contributi regionali.

SEZIONE 2
CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ SPORTIVE - ART.14 DELLA LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 22.11.2010

Articolo 7
Soggetti beneficiari

3) Possono accedere ai contributi i soggetti di cui all'art. 14 della legge regionale n. 28 del 22.11.2010 le società sportive dilettantistiche affiliate alle FSN, DSA, EPS e Federazioni Sportive Paralimpiche, Organizzazioni promozionali Paralimpiche e Discipline Sportive Associate Paralimpiche, con sede legale in Calabria e iscritte al Registro del CONI e alla sezione parallela CIP dello stesso registro, che partecipano a campionati internazionali, nazionali, interregionali e regionali.

Articolo 8
Presentazione delle domande

1) La domanda di contributo deve essere presentata dal legale rappresentante della società sportiva
a) entro il 30 aprile, per le società con bilancio sportivo solare
b) entro il 31 dicembre, per le società con bilancio sportivo statutario
2) Ciascuna domanda di ammissione a contributo deve contenere:
a) generalità della Società Sportiva richiedente, numero di codice fiscale ed eventuale partita IVA, indirizzo della sede, recapiti telefonici ed e-mail; generalità del legale rappresentante della Società Sportiva richiedente indirizzo, recapiti telefonici ed e-mail
b) Relazione dettagliata dell'attività svolta nella stagione sportiva precedente nella quale tra l'altro siano messe in evidenza:

- il numero di atleti e/o squadre che hanno partecipato alle attività agonistiche federali organizzate dalle FSN, DSA, EPS con l'indicazione delle categorie di appartenenza
- i risultati agonisti conseguiti.

La relazione deve essere convalidata dall'organo periferico competente o dalla dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante della società

c) Bilancio Consuntivo con allegato verbale di approvazione dell'assemblea dei Soci;

d) Certificazione dell'Organo sportivo che attesti che il Presidente e i Dirigenti nel corso dell'attività oggetto del contributo non siano incorsi in squalifiche superiori a un anno.

e) Statuto ed Atto Costitutivo

f) Iscrizione al Registro Nazionale del Coni

Articolo 9
Istruttoria

1) Al fine di verificare le condizioni di ammissibilità, l'Ufficio competente procede all'istruttoria delle domande.

2) L'istanza di contributo deve essere spedita alla Regione Calabria - Dipartimento Turismo - via San Nicola Galleria Mancuso - 88100 Catanzaro o essere presentata a mano presso i sopra indicati uffici entro il termine perentorio indicato dalla legge regionale.

3) Il termine di scadenza sarà rilevato dalla data del timbro postale o, nel caso di consegna a mano presso il protocollo generale dalla data del timbro di accettazione apposto dal protocollo del Servizio stesso.

Articolo 10
Graduatoria

1) Salvo quanto previsto dall'art. 5 della L.R. n. 28 del 22 novembre 2010, la graduatoria di merito per la concessione di contributi allo svolgimento delle attività sportive di cui all'art. 7 deve essere redatta attribuendo priorità secondo ordine di elencazione ai seguenti elementi e criteri di valutazione:

a) Attività Internazionale Mondiali - Europei - Partecipazione e risultati agonistici distinti per categoria;

b) Attività Nazionale secondo la definizione delle FSN, DSA, EPS, - Partecipazione e Risultati agonistici distinti per categoria;

c) Attività Interregionale secondo la definizione delle FSN, DSA, EPS, - Partecipazione e risultati agonistici distinti per categoria;

d) Attività Regionale secondo la definizione delle FSN, DSA, EPS, -Partecipazione e risultati agonistici distinti per categoria;

2) Fra gli elementi di valutazione negativa saranno prese in considerazione le eventuali squalifiche dei dirigenti della Società sportiva interessata.

3) Entro il 30 giugno di ogni anno la Regione approva una graduatoria unica delle società finanziate, finanziabili ed escluse.

4) La graduatoria contiene le domande finanziate, le domande finanziabili e le domande escluse per mancata presentazione della documentazione richiesta.

5) In caso di rinuncia da parte dei soggetti ammessi a Finanziamento o di revoca dei contributi concessi per le motivazioni indicate nel paragrafo successivo - controlli e revoche dei contributi - si procederà competente procederà a scorrimento della graduatoria.

Articolo 11
Liquidazione dei contribuiti

1) Entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria viene data comunicazione al soggetto ammesso a contributo, che dovrà consegnare entro 30 giorni successivi alla struttura competente le fatture in originale riferite all'attività per un importo almeno pari al finanziamento concesso pena, la decurtazione dell'importo a contributo.

Articolo 12
Controlli e revoche dei contributi

1) I soggetti cui sono stati concessi e liquidati i contributi in oggetto dovranno tenere a disposizione la documentazione originale relativa alle spese per consentire la possibilità di eseguire controlli, anche a campione al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni presentate sia all'atto della domanda di contributo che nella fase successiva. Si procederà alla revoca del contributo nelle seguenti fattispecie:
a) qualora la documentazione non venga trasmessa entro il termine previsto dal regolamento stesso;
b) qualora nel caso di richiesta chiarimenti e/o integrazioni, questi non siano forniti nel termine assegnato;
c) qualora l'attività, a seguito di controlli, risulti già finanziata dalla Regione Calabria attraverso altre linee di finanziamento.

SEZIONE 3
CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE - ART. 15 LEGGE REGIONALE N.28 DEL 22.11.2010

Articolo 13
Soggetti beneficiari

1) Possono accedere ai contributi i soggetti di cui all'art. 15 comma 1 della legge regionale n. 28 del 22.11.2010 di seguito elencati:
a) le società sportive, FSN, DSA, EPS e le Federazioni Sportive Paralimpiche, Organizzazioni promozionali Paralimpiche e Discipline Sportive Associate Paralimpiche, con sede legale in Calabria e iscritte al registro del CONI ed alla sezione parallela CIP dello stesso registro.
b) I comitati periferici calabresi del CONI delle FSN, DSA, EPS e i Comitati calabresi delle Organizzazioni Promozionali Paralimpiche e Discipline Sportive Associate Paralimpiche.
2) La Regione ai sensi dell'art. 15 comma 2 Legge Regionale n. 28 del 22.11.2010, può concedere contributi a sostegno dei progetti nazionali per la promozione e la diffusione dell'attività motoria organizzata dai comitati provinciali e regionali del CONI, FSN, DSA, EPS riconosciuti dal CONI, Ufficio scolastico regionale - Coordinamento attività motorie fisico sportive.

Articolo 14
Presentazione delle domande

1) Le istanze di contributo devono pervenire al Dipartimento Turismo sport spettacolo e politiche giovanili 90 giorni prima della data di inizio della manifestazione sportiva. L'istanza di contributo deve essere spedita alla Regione Calabria Dipartimento Turismo sport spettacolo - Via San Nicola n. 6 Pal. Galleria Mancuso - 88100 Catanzaro o essere presentata a mano presso i sopra indicati uffici entro il termine perentorio indicato dalla legge regionale. Il termine di scadenza sarà rilevato dalla data del timbro postale o, nel caso di consegna a mano presso il protocollo generale dalla data del timbro di accettazione apposto dal protocollo del Servizio stesso.

2) La domanda di contributo deve essere presentata dal soggetto organizzatore dell'evento.
3) Ciascuna domanda di contributo, ai sensi dell'art. 15 comma 1 Legge Regionale n. 28 del 22.11.2010, deve contenere:
a) generalità della Società o dell'Ente richiedente, numero di codice fiscale ed eventuale partita IVA, indirizzo della sede, recapiti telefonici ed e-mail e generalità del legale rappresentante della Società e/o dell'Ente richiedente indirizzo, recapiti telefonici ed e-mail;
b) una relazione dettagliata dell'iniziativa o progetto nella quale siano messe in evidenza le finalità di promozione e sviluppo della manifestazione;
c) preventivo delle spese;
d) Dichiarazione sostitutiva riguardante l'idoneità dell'impianto sportivo;
e) Statuto e Atto Costitutivo (solo per le società);
d) Certificato d'iscrizione al Registro Nazionale del Coni (solo per le società).

Articolo 15
Istruttoria

1) Sono escluse dall'istruttoria le domande che non pervengono nei termini indicati dal presente regolamento. Eseguita l'istruttoria delle domande, l'Ufficio preposto darà comunicazione all'interessato sull'ammissibilità/inammissibilità di inserimento nella graduatoria per la eventuale concessione del contributo.

Articolo 16
Graduatorie

1) Salvo quanto previsto dall'art. 5 della L.R. n. 28 del 22 novembre 2010, la graduatoria di merito per la concessione di contributi allo svolgimento delle manifestazioni organizzate dai soggetti di cui all'art. 13 lett. a) del presente regolamento deve essere redatta attribuendo priorità secondo ordine di elencazione, per ogni lettera distintiva, ai seguenti elementi e criteri di valutazione:
a) Livello della manifestazione:
- mondiale
- europeo
- nazionale
- interregionale
- regionale
b) Categoria della manifestazione:
- assoluti
- giovanile
c) Preventivo di spese strettamente inerente l'organizzazione della manifestazione.
2) Salvo quanto previsto dall'art. 5 della L.R. n. 28 del 22 novembre 2010, la graduatoria di merito per la concessione di contributi allo svolgimento delle manifestazioni organizzate dai soggetti di cui all'art. 13 lett. b) del presente regolamento deve essere redatta attribuendo priorità secondo ordine di elencazione, per ogni lettera distintiva, ai seguenti elementi e criteri di valutazione:
a) numero associazioni o scuole coinvolte a livello territoriale;
b) numero di giovani partecipanti a livello territoriale;
c) numero di istruttori e tecnici qualificati coinvolti a livello territoriale;
d) preventivo di spese strettamente inerenti l'organizzazione della manifestazione (e se è di tipo nazionale o internazionale, limitatamente agli impianti di tipo "A", la presenza o meno di sale tecniche e sistemi per le riprese televisive e radiofoniche che permettono una promozione della manifestazione anche nelle diverse regioni e nazioni di origine delle squadre partecipanti e/o dei singoli atleti).
3) La Regione predispone annualmente due graduatorie:

a) entro il 31 luglio, per le istanze presentate nel corso del primo semestre dell'anno corrente;
b) entro il 31 gennaio dell'anno successivo per le domande presentate nel secondo semestre dell'anno precedente;
4) La graduatoria dovrà contenere l'indicazione delle istanze finanziate, di quelle finanziabili e delle istanze escluse per carenza di requisiti o per assenza o irregolarità documentale;
5) In caso di rinuncia da parte dei soggetti ammessi a finanziamento o di revoca dei contributi concessi per le motivazioni indicate nel paragrafo successivo - controlli e revoche dei contributi - l'Ufficio competente procederà a scorrimento della graduatoria.

Articolo 17
Liquidazione dei contributi (1)

1) Entro 30 gg successivi all'approvazione della graduatoria secondo i termini indicati dal Regolamento la Regione da comunicazione ai soggetti interessati dell'eventuale concessione a contributo.
2) Entro i 30 gg. successivi alla su indicata comunicazione i soggetti ammessi a contributo devono presentare la seguente documentazione:
a) richiesta liquidazione contributo per organizzazione di manifestazioni sportive;
b) relazione della manifestazione che evidenzi quanto segue:
- denominazione della manifestazione e livello (mondiale, europeo, internazionale, nazionale, interregionale, regionale);
- località e data;
- elenco degli atleti o squadre partecipanti;
- risultati e classifiche, se previste;
- elementi che evidenziano il richiamo sportivo della manifestazione e il livello promozionale;
c) rendiconto economico
d) fatture in originale nella misura pari al contributo riconosciuto;
e) giustificativi di spese sostenute strettamente inerenti l'organizzazione della manifestazione;
f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
3) Nel caso in cui i giustificativi dovessero risultare inferiori rispetto al preventivo presentato, l'Amministrazione Regionale si riserva di effettuare una decurtazione dell'importo concesso a contributo.

(1) Articolo sostituito dall'articolo 1 del Regolamento Regionale n. 3 del 17 maggio 2012.

Articolo 18
Controlli e revoche dei contributi

1) I soggetti cui sono stati concessi e liquidati i contributi in oggetto dovranno tenere a disposizione la documentazione originale relativa alle spese per consentire la possibilità di eseguire controlli, anche a campione al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni presentate sia air atto della domanda di contributo che nella fase successiva. Si procederà alla revoca del contributo nelle seguenti fattispecie:
a) qualora la documentazione non venga trasmessa entro il termine previsto dal regolamento regionale;
b) qualora la richiesta di integrazione di documenti e chiarimenti, nel caso di difformità delle direttive di tipo procedurale indicate nel presente regolamento, questi non siano forniti nel termine assegnato;
c) qualora l'iniziativa, a seguito di controlli, risulti già finanziata da altri settori della Regione Calabria attraverso altre linee di finanziamento;
d) ove l'iniziativa realizzata non corrisponda a quella preventivata.

SEZIONE 4

COMMISSIONE REGIONALE PER LO SPORT

Articolo 19
Istituzione

1) In attuazione dell'art. 9 della L.R. n. 28 del 22.11.2010 è istituita presso la Giunta regionale - Dipartimento Turismo, sport e spettacolo - la Commissione regionale per lo sport, organo consultivo della Regione Calabria per la definizione degli indirizzi e degli interventi regionali nell'ambito dello sport.

Articolo 20
Durata

1) La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale e rimane in carica per la durata della legislatura regionale.
2) L'Amministrazione Regionale procede alla nomina dei quattro rappresentanti complessivamente espressi dalle FSN o DSA o AB, di cui uno delegato dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e uno dalla Federazione medico sportiva italiana (FMSI), dei due rappresentanti degli EPS e dei due esperti in materia sportiva, di cui al comma 3 lettere j, k e l dell'art. 9 della L.R. n. 28 del 22.11.2010, attraverso uno specifico avviso pubblico, finalizzato alla selezione degli aspiranti interessati a fare parte di questa Commissione.
3) Qualora nel corso del mandato un componente della Commissione venga per dimissioni o qualsiasi altro motivo, a cessare della carica, la Giunta Regionale provvede alla sua sostituzione. Il componente subentrato durerà in carica solo per il periodo residuo di durata dell'originario componente.

Articolo 21
Convocazioni

1) La Commissione è convocata dal Presidente della Giunta regionale, ovvero dall'assessore regionale allo sport, o da un suo delegato, ed è regolarmente costituita:
a) in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti;
b) in seconda convocazione, con la presenza di un terzo dei suoi componenti.
2) È necessario che venga indicato espressamente l'ordine del giorno, ai fini della validità della convocazione.
3) La convocazione deve avvenire almeno 15 giorni prima della data individuata per la riunione.
4) Il componente della Commissione decade nel caso in cui non partecipa per tre volte consecutive alle riunioni regolarmente convocate.
5) Il componente delegato deve essere in possesso di regolare delega da parte dell'organo che rappresenta.

Articolo 22
Attività della Commissione

1) L'attività della Commissione consiste in:
a) esprimere pareri obbligatori in ordine ai seguenti punti:
- parere in ordine agli interventi di cui all'art. 13 della L.R. n. 28 del 22.11.2010 comma 1 lett. c e d e comma 2 lett. a;
- parere in ordine agli interventi di cui agli art. 14 e 15 della L.R. n. 28 del 22.11.2010 per la verifica della rispondenza dell'operato effettuato in sede di istruttoria dalla struttura regionale competente relativo alle istanze presentate dai soggetti interessati rispetto ai criteri stabiliti nel Piano triennale e nel Piano annuale

- parere in ordine agli interventi per la formazione e l'aggiornamento delle professionalità sportive di cui all'art. 17 della L.R. n. 28 del 22.11.2010

b) deliberare in ordine ai seguenti punti:

- proposta al Dipartimento competente del Piano regionale triennale di intervento da realizzare sull'intero territorio regionale ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 28 del 22.11.2010
- proposta al Dipartimento competente del Piano annuale di intervento da realizzare sull'intero territorio regionale ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 28 del 22.11.2010 da effettuarsi entro il 28 febbraio di ogni anno
- proposta al Dipartimento competente delle eventuali modifiche al Piano annuale di intervento, su richiesta del Dipartimento competente nonché sugli argomenti sottoposti al suo esame ed indicati nell'ordine del giorno.

2) Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

3) La Commissione individua soggetti e organizzazioni con i quali stabilire rapporti permanenti di collaborazione e propone al Dipartimento competente l'adozione di protocolli di intesa.

4) La Commissione infine può favorire momenti di raccordo con i settori dell'Amministrazione regionale interessati alla promozione e allo sviluppo dello sport.

5) Per l'approfondimento di problemi e lo sviluppo di progetti speciali può chiedere al Dipartimento competente l'istituzione di gruppi di lavoro.

6) Ai lavori della Commissione possono essere invitati, occasionalmente, tecnici ed esperti, anche dipendenti della Regione Calabria, il cui parere sia ritenuto utile o necessario nell'esame di singole problematiche. La presenza di tecnici ed esperti di settore è proposta dalla Commissione e deve essere autorizzata preventivamente dal Presidente della Commissione.

Articolo 23
Pareri

1) I pareri devono essere rilasciati su espressa richiesta dell'Amministrazione regionale e per iscritto, con la firma di tutti i componenti la Commissione.

Articolo 24
Deliberazioni

1) Ogni riunione deve essere verbalizzata e firmata al termine della riunione stessa.

2) Nel verbale devono essere espresse chiaramente le decisioni della Commissione, che vengono trasmesse dal segretario verbalizzante alla struttura competente in materia di sport.

3) Per l'esercizio delle sue funzioni la Commissione può avvalersi delle strutture e del personale messo a disposizione, sentito il Presidente della Commissione e con le modalità previste dalle norme vigenti sulla gestione del personale regionale.

Articolo 25
Attività di confronto con le Federazioni

1) La Commissione può deliberare in ordine a specifici problemi e porre in essere idonee forme di contatto, collaborazione, confronto e partecipazione con le federazioni sportive operanti a livello locale, con gli enti di promozione sportiva territoriali, con le associazioni sportive locali e con tutti i soggetti interessati al settore sport.

2) La Commissione può consultare periodicamente i soggetti di cui al precedente punto e proporre alla Giunta Regionale l'organizzazione di conferenze regionali sullo sport e delle attività fisico-motorie.

Articolo 26
Compensi e rimborsi

1) Ai componenti la Commissione, estranei all'amministrazione regionale ed agli enti pubblici e locali, è corrisposto un rimborso di eventuali spese di trasferta purché documentate, nella misura prevista dalle norme in vigore per il personale regionale con qualifica dirigenziale.
2) La richiesta di rimborso deve essere effettuata al Dirigente del settore sport che ne dispone entro 30 giorni la liquidazione, dopo averne esaminato l'ammissibilità.
3) A tutti i componenti della Commissione è corrisposto il rimborso, delle spese di viaggio l'indennità di trasferta nella misura stabilita per i dirigenti regionali.
4) Per il funzionamento della Commissione, a carico del bilancio della Regione Calabria viene assicurato un apposito finanziamento, determinato sulla base del programma annuale delle attività da svolgere nell'anno successivo.

Articolo 27
Norme Transitorie e finali (1)

1) Nelle more dell'approvazione del Piano Triennale - 2013/2015 - e del Piano Annuale - 2013 - di interventi, le somme stanziate nel bilancio regionale - anno 2012 - di cui alla L.R. n. 28/2010 - Norme in materia di Sport - saranno utilizzate per il medesimo anno a sostegno delle manifestazioni sportive, previa presentazione di apposita istanza ai sensi dell'art. 15 della suddetta, Legge.
2) I criteri adottati per l'individuazione delle manifestazioni sportive beneficiarie di eventuali contributi sono:
a) importanza dell'evento sportivo (numero associazioni coinvolte, numero di partecipanti ed atleti coinvolti, preventivo di spesa strettamente inerenti l'organizzazione della manifestazione);
b) sostegno alle discipline emergenti;
c) promozione, attraverso la realizzazione dell'evento sportivo, dell'immagine della Regione Calabria;
d) valorizzazione del territorio regionale in termini turistici ed economici;
e) peculiarità del progetto ed impatto sociale nel territorio calabrese;
3) L'erogazione del contributo avverrà solo a seguito della presentazione di tutta la documentazione comprovante le spese sostenute;
(1) Articolo sostituito dall'articolo 1 del Regolamento Regionale n. 4 dell'11 giugno 2012.

Articolo 28
Disposizioni finali

1) Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applica la normativa nazionale, comunitarie e regionale vigente in materia.
2) Il presente regolamento regionale entra in vigore dalia data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del provvedimento di emanazione dell'atto da parte del Presidente della Giunta Regionale.

AI SENSI DELL ARTICOLO 2, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 2011, N. 11, IL PRESENTE TESTO COORDINATO HA SOLO CARATTERE INFORMATIVO.